Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 17 aprile 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(2273)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. **1691**.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interprovinciale dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1893, n. 731 (parte supplementare), con il quale il Consorzio universitario di Pisa fu eretto in Ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Veduto il regio decreto 16 maggio 1900, n. 163 (parte supplementare), che apportò alcune modifiche al regio decreto n. 731 predetto;

Veduto il regio decreto 29 gennaio 1931, n. 135, con il quale il Consorzio universitario di Pisa venne trasformato in Consorzio interprovinciale per la Università e gli altri Istituti superiori di Pisa e ne fu approvato il nuovo statuto organico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, n. 800;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 666;

Veduta la domanda in data 25 giugno 1960 del rettore dell'Università di Pisa, presidente del Consorzio, con la quale chiede l'approvazione di un nuovo statuto per il Consorzio interprovinciale dell'Università di Pisa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto del Consorzio interprovinciale della Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è abrogato.

In sua vece è approvato il nuovo statuto firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente ed annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 21. — VILLA

CONSORZIO INTERPROVINCIALE UNIVERSITARIO

Schema del nuovo statuto

Art. 1.

Il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa ha lo scopo di integrare l'opera dello Stato — oltre quanto allo Stato vien fatto obbligo per legge — per provvedere alle esigenze dell'Università degli studi di Pisa, inclusi quelli connessi con la istituzione di nuovi insegnamenti, di contribuire al suo incremento mediante la corresponsione di contributi all'Università e agli Istituti da essa dipendenti e di incoraggiare ricerche, studi e pubblicazioni di notevole interesse scientifico, secondo i fini e le tradizioni della Università.

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa, istituito in Pisa per la durata di cinquanta anni a partire dal 30 dicembre 1893, e prorogato per la durata di 25 anni a far tempo dal 1° gennaio 1949, ha sede in Pisa, presso la Università degli studi, ed e costituito oltre che dalle Amministrazioni provinciali e comunali, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dalle Casse di risparmio che ne fanno già parte, anche da altri Enti pubblici e privati, da Associazioni e da privati cittadini che ne facciano richiesta e che si impegnino formalmente a conferire per tutta la durata di esso un contributo annuo ordinario, ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3.

Le entrate del Consorzio sono ordinarie e straordinarie.

Le entrate ordinarie sono costituite dai contributi versati dagli Enti partecipanti al Consorzio, determinati nel modo seguente:

a) le Amministrazioni provinciali, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione territoriale dell'intera Provincia e sulla popolazione scolastica universitaria di tutto il territorio della Provincia;

b) i Comuni capoluogo di Provincia, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione dei Comuni stessi e sulla loro popolazione scolastica universitaria;

c) i Comuni non capoluogo di Provincia, ma con popolazione superiore a 10.000 abitanti, conferiscono un contributo calcolato sulla popolazione di ciascun Comune;

d) i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, già aderenti al Consorzio, versano il contributo deliberato in passato, che viene consolidato, salvo aumenti liberamente determinati. I Comuni di nuova adesione versano un contributo calcolato sulla popolazione territoriale.

e) le Camere di commercio, industria e agricoltura, conferiscono un contributo pari a 1/5 dei contributi pagati da tutti gli Enti delle rispettive Provincie, di cui alle precedenti lettere *a)* *b)* *c)* *d)*;

f) le Casse di risparmio conferiscono un contributo non inferiore al 5% degli utili annui di gestione;

g) gli Enti pubblici o privati, le Associazioni e i privati cittadini versano il contributo annuo determinato all'atto della loro associazione al Consorzio, e comunque in misura non inferiore a L. 150.000;

b) le Amministrazioni comunali e quella provinciale di Pisa, oltre ai contributi di cui alle lettere precedenti *a*) *b*) versano ciascuna un contributo fisso annuo di L. 1.500.000.

La tangente dovuta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa viene collocata sulla somma di tali contributi e di quelli degli altri Comuni della provincia di Pisa.

Le quote capitarie, per il computo dei contributi proporzionali alla popolazione territoriale e alla popolazione scolastica sono determinate dall'assemblea, ai sensi dell'art. 7.

Le entrate straordinarie sono costituite da eventuali contributi straordinari degli Enti partecipanti al Consorzio, nonchè dai contributi liberamente disposti di volta in volta da Enti pubblici e privati, da Associazioni o da privati cittadini.

I contributi di cui alle entrate ordinarie, sono calcolati per la popolazione sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, e per gli studenti sulla base dei dati forniti dalla Direzione amministrativa della Università, in seguito a rilevazione eseguita sugli studenti iscritti, in corso e fuori corso.

Tali contributi, pertanto, saranno riveduti per la popolazione studentesca ogni cinque anni e per la popolazione territoriale in corrispondenza dei dati risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Le quote capitarie per abitante o per studente sono fissate per le varie Provincie e i vari Comuni, su proposta del Consiglio di amministrazione, con deliberazione della assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 4.

Gli organi del Consorzio sono:

1) il rettore, presidente;

2) l'assemblea;

3) il Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il rettore, presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio;

b) convoca l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione, di cui è, di diritto, il presidente.

c) cura la regolare e sollecita esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

d) firma i mandati di entrata e di uscita e rilascia quietanza per conto del Consorzio;

e) prende i provvedimenti di particolare urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella prima adunanza.

In caso di assenza o d'impedimento è sostituito dal preside più anziano membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

L'assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti al Consorzio, dai rappresentanti dell'Università di Pisa, nelle persone del rettore e dei presidi delle Facoltà e del direttore amministrativo.

Art. 7.

Compiti dell'assemblea sono:

a) deliberare sul bilancio preventivo;

b) deliberare sul rendiconto morale ed economico dell'anno precedente;

c) deliberare su eventuali modifiche dello statuto;

d) deliberare sulle proposte del Consiglio di amministrazione circa la variazione delle quote capitarie, di cui all'articolo 3;

e) eleggere il Consiglio di amministrazione;

f) eleggere il Collegio dei sindaci;

g) esaminare altri eventuali argomenti che il Consiglio di amministrazione ritenesse opportuno sottoporre al suo esame.

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 8.

Le adunanze dell'assemblea sono convocate dal rettore-presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da spedirsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti purchè la maggioranza sia costituita dai rappresentanti degli Enti consorziati.

Le adunanze in seconda convocazione possono essere indette per una ora dopo quella indicata per la prima convocazione.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti presenti e non astenuti; a parità di voti le proposte s'intendono respinte. Per le deliberazioni in merito al punto *b*) del precedente art. 7, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti e non astenuti.

Le votazioni si fanno per voti palesi, con diritto ai votanti di motivare il voto e di inserire nel verbale la motivazione.

Nei casi nei quali si tratta di persone, le votazioni devono farsi con schede segrete.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore, è eletto dall'assemblea e si compone:

a) di cinque presidi delle Facoltà dell'Università di Pisa;

b) di 10 membri, scelti tra i rappresentanti degli Enti partecipanti, in modo che ogni Provincia sia rappresentata almeno attraverso o il Comune del capoluogo o l'Amministrazione provinciale, uno almeno sia rappresentante di una Camera d'agricoltura, industria e commercio e uno sia rappresentante delle Casse di risparmio;

c) del direttore amministrativo dell'Università, che svolge le funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e tutti i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

1) approva, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;

2) discute ed approva la relazione morale e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea, entro il mese di marzo;

3) delibera sulla richiesta di ammissione al Consorzio di nuovi membri;

4) esamina tutti gli argomenti inerenti al funzionamento del Consorzio e delibera in merito, purchè ciò non comporti impegni che eccedano l'esercizio finanziario in corso.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal rettore-presidente, e venga richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio sono convocate dal rettore-presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi ai componenti, salvo i casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti più della metà dei suoi componenti, e di questi la maggioranza sia costituita dai rappresentanti degli Enti finanziatori.

Per le votazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art. 8. Tuttavia, in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Gli Enti partecipanti al Consorzio sono rappresentati alle adunanze dai capi delle rispettive Amministrazioni o da persona da lui delegata.

I presidi delle Facoltà non possono delegare altri a sostituirli nelle riunioni, ma in caso di assenza o di impedimento, saranno sostituiti dalla persona che in loro vece ha la rappresentanza della Facoltà.

Art. 13.

Il direttore amministrativo dell'Università degli studi di Pisa, ricopre, di diritto, la carica di segretario del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento, può il rettore sostituirlo temporaneamente, nella carica di segretario, con altro funzionario dell'Amministrazione universitaria.

Il segretario del Consorzio sovraintende a tutte le operazioni amministrative e contabili necessarie per la gestione del Consorzio, funge da segretario nelle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Egli potrà essere coadiuvato dal personale dell'Università.

Art. 14.

Il rettore e i presidi di Facoltà eletti a far parte del Consiglio di amministrazione, qualora vengano a mancare o rinunzino o perdano la carica, sono sostituiti rispettivamente dal nuovo rettore o dal nuovo preside della Facoltà cui apparteneva il preside eletto.

I rappresentanti degli Enti che siano stati eletti a far parte del Consiglio di amministrazione, qualora vengano a mancare o rinunzino o perdano la rappresentanza, sono sostituiti da coloro che subentrano nella rappresentanza del rispettivo Ente.

I nuovi componenti del Consiglio come sopra designati, sostituiscono i rispettivi precedessori fino allo scadere del triennio in cui è avvenuta la sostituzione.

Art. 15.

L'esercizio finanziario del Consorzio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nessuna spesa può essere deliberata oltre al 31 dicembre sul bilancio di ciascun anno.

Art. 16.

Tutti i versamenti e pagamenti per il Consorzio sono eseguiti a cura della Cassa di risparmio di Pisa, a cui è affidato il servizio di cassa. Alla medesima devono essere affidati tutti i titoli e valori del Consorzio.

Art. 17.

Tutti i contributi dovuti e tutte le somme offerte al Consorzio sono versate alla Cassa di risparmio di Pisa.

Gli incassi dei contributi e delle somme offerte al Consorzio come i pagamenti da esso dovuti saranno dalla Cassa eseguiti su mandati sottoscritti dal rettore-presidente e dal segretario. Nei mandati di pagamento dovranno essere indicati l'articolo del bilancio e la deliberazione del Consiglio in ordine alla quale vengono rilasciati.

Art. 18.

Il rettore-presidente non può, senza speciale autorizzazione del Consiglio, disporre sui fondi del Consorzio alcun pagamento che non trovi riscontro nel bilancio preventivo approvato, salvo casi di particolare urgenza e importanza, da sottoporre poi, per la ratifica, al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza.

Norme transitorie

Art. 19.

La rilevazione dei dati relativi agli studenti iscritti, di cui al quarto comma dell'art. 3, nella prima applicazione del presente statuto, viene riferita all'anno accademico precedente a quello dell'entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 20.

In sede di prima applicazione, i contributi di cui alle seguenti lettere, sono calcolati in base ai criteri di contro a ciascuno indicati:

A) AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

1) *Amministrazione provinciale di Pisa*:
  a) L. 6 - per abitante;
  b) L. 6.000 - per studente;
  c) L. 1.500.000 - quota fissa.
2) *Amministrazioni provinciali di Lucca e di Livorno*:
  a) L. 3 - per abitante;
  b) L. 3.000 - per studente.
3) *Amministrazione provinciale di Massa*:
  a) L. 1,50 - per abitante;
  b) L. 3.000 - per studente.
4) *Amministrazioni provinciali di Grosseto e di La Spezia*:
  a) L. 1 - per abitante;
  b) L. 3.000 - per studente.

B) COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

1) *Comune di Pisa*:
  a) L. 16 - per abitante;
  b) L. 8.000 - per studente;
  c) L. 1.500.000 - quota fissa.
2) *Comuni di Lucca e di Livorno*:
  a) L. 8 - per abitante;
  b) L. 4.000 - per studente.
3) *Comuni di Massa e di Carrara*:
  a) L. 4 - per abitante;
  b) L. 4.000 - per studente.
4) *Comuni di Grosseto e di La Spezia*:
  a) L. 2,66 - per abitante;
  b) L. 4.000 - per studente.

C) COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI.

1) *Comuni della provincia di Pisa*:
  L. 12 - per abitante.
2) *Comuni della provincia di Lucca e di Livorno*:
  L. 10 - per abitante.
3) *Comuni della provincia di Massa*:
  L. 5 - per abitante.
4) *Comuni delle provincie di La Spezia e di Grosseto*:
  L. 3,33 - per abitante.

D) CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA.

Il contributo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di ciascuna Provincia è pari ad 1/5 dell'ammontare dei contributi di tutti gli altri Enti delle rispettive Province.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione:
BOSCO

LEGGE 28 marzo 1962, n. **143**.

Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *C, D, E, F, G, H, I, L, M, N*, allegate alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, concernente l'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle distinte con uguale lettera allegate alla presente legge.

I cofficienti di stipendio per ciascuna qualifica sono quelli indicati nelle tabelle stesse.

Art. 2.

Gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

Art. 8. — Al numero 1) i commi *a*) e *b*) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« *a*) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;

b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1ª classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indìce l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 ».

Art. 10. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le promozioni di cui ai commi precedenti sono conferite a ruolo aperto.

Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 11. — Il punto 5) è modificato come segue:

« quelle a capo tecnico pricipale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio ».

E' inoltre aggiunto il seguente punto:

« 6) quelle a capo tecnico principale di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 12. — E' aggiunto il seguente comma:

« 3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 13, lettera *A)* punto 2). — E' modificato come segue:

« quelle ad agente di custodia di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio ».

Inoltre è aggiunto il seguente punto:

« 3) quelle ad agente di custodia di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio ».

Art. 16. — E' aggiunto il seguente comma:

« Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso ».

Art. 3.

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

Art. 20. — I commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

« I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento.

I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento ».

Art. 21. — Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati.

Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali ».

Art. 22. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio.

I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al primo comma e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza ».

Art. 23. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza.

I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione ».

Art. 24. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I capi tecnici principali di 1ª classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1ª classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e

saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino ».

Art. 25. — E' sostituito dal seguente:

« *Personale di computisteria e di contabilità.* — Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilità della carriera esecutiva è adibito a lavori di computisteria, contabilità e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ».

Art. 26. — Il primo comma è modificato come segue:

« Gli agenti di custodia di 1ª e 2ª classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore ».

Art. 4.

Ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per l'avanzamento alle qualifiche di capo tecnico di 2ª classe e di computista sono ammessi, rispettivamente, i capi tecnici aggiunti ed i primi applicati che abbiano maturato complessivamente, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, rispettivamente 9 ed 11 anni di effettivo servizio.

Art. 5.

Gli impiegati i quali alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di vice direttore di stabilimento di 2ª classe conservano *ad personam* tale qualifica e, quando hanno maturato in essa almeno due anni di effettivo servizio, possono essere promossi a quella di vice direttore di stabilimento, mediante scrutinio per merito comparativo.

Le promozioni a vice direttore di stabilimento da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo, sono conferite entro il limite della disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei consiglieri tecnici di 1ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella carriera, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Gli esami per la promozione a vice direttore di stabilimento di 2ª classe già indetti, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza, ai soli fini giuridici, dal giorno precedente a tale data.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di consigliere tecnico sono ammessi all'esame per la promozione a vice direttore di stabilimento quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 6.

Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dallo articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe è ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.

Art. 7.

Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella O annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Essi conservano a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

Art. 8.

Nel ruolo aggiunto del personale tecnico della carriera direttiva è istituita la qualifica di consigliere tecnico di 1ª classe (coefficiente 340).

Le promozioni a consigliere tecnico di 1ª classe sono conferite, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ai consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 9.

Al personale dei ruoli aggiunti sono attribuiti i coefficienti di stipendio in vigore per le corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari.

Art. 10.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, possono essere ammessi, a loro domanda, mediante esame vertente su materie di servizio, nella qualifica iniziale dei ruoli organici di detta carriera. Nei confronti di tali impiegati si prescinde dal possesso del titolo di studio.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella terza categoria degli impiegati avventizi di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

L'inquadramento è disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio che verrà a maturarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il servizio prestato anteriormente alla decorrenza dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

Art. 12.

Agli impiegati cui è attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente articolo 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

Art. 13.

Nei ruoli del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del personale tecnico, di computisteria e contabilità e di dattilografia della carriera esecutiva, e del personale ausiliario di vigilanza, le promozioni in soprannumero di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono conferite, nel secondo e nel terzo anno di applicazione della legge stessa, alle qualifiche di interprete-traduttore capo, di capo tecnico principale di prima classe, di computista principale, di dattilografo capo e di agente di custodia di prima classe.

Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alle qualifiche di cui al comma precedente, le aliquote del 9 e dell'8 per cento previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si calcolano sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate di ciascun ruolo, quale risulta dalle tabelle *H, I, L, M*, allegate alla presente legge. Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alla qualifica di interprete-traduttore capo, le percentuali di cui sopra si calcolano sulla dotazione organica di tale qualifica.

I posti conferiti in soprannumero in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, nelle qualifiche di interprete-traduttore di prima classe, di capo tecnico principale, di computista capo, di dattilografo di prima classe e di agente di custodia, saranno riassorbiti nelle vacanze che comunque si verificheranno in ciascuna di dette qualifiche.

Art. 14.

La tabella organica del personale operaio di cui allo articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, è sostituita dalla tabella *O* annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa.

Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

La lettera *A*) sub « 5ª categoria » di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogata.

Art. 15.

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, ai capi d'arte che abbiano in tale qualifica un'anzianità non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 300 giorni lavorativi le mansioni di sorveglianza ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a capo d'arte è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai specializzati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 150 giorni lavorativi le mansioni di capo squadra ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina ad operaio tecnico di lavorazioni è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai qualificati che abbiano in tale categoria un'anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a primo verificatore è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, ai verificatori che abbiano nella categoria una anzianità non inferiore a 15 anni ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La nomina a verificatore è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, in ogni sede di servizio, agli operai comuni che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, abbiano lodevolmente esercitato per almeno 600 giorni lavorativi le mansioni di controllo ed abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

Art. 16.

Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, spetta, in ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

Art. 17.

Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale scelti fra gli operai in attività di servizio fra terne proposte dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative del personale medesimo.

Per ciascuno dei detti due membri sarà nominato un supplente.

Art. 18.

Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Il congedo di cui al comma precedente sarà concesso di regola, a fine lavorazioni.

Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi sono attribuite anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo.

Art. 19.

L'articolo 210 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, è abrogato.

Resta fermo quanto disposto per le missioni ed i trasferimenti dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

NORME TRANSITORIE

Art. 20.

Gli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella *I* annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, possono essere inquadrati nel ruolo del personale di computisteria e di contabilità di cui alla tabella *I* annessa alla presente legge.

L'inquadramento di cui al comma precedente è effettuato con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 21.

Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è inquadrato nelle categorie di cui alla tabella *O* annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione:

Capi operai	Categoria capi operai
1ª categoria (operai specializzati)	Categoria operai specializzati
2ª categoria (operai qualificati)	Categoria operai qualificati e primi verificatori
3ª categoria (operai comuni e operai di controllo)	Categoria operai comuni di 1ª classe e verificatori
5ª categoria (operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale)	Categoria operai comuni.

Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati.

Art. 22.

Per la nomina a capo d'arte si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli operai specializzati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capi d'arte di cui all'articolo 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Si prescinde parimenti dal requisito dell'anzianità, per la nomina a verificatore, per gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano le mansioni di controllo di cui all'articolo 10 del predetto regolamento.

Art. 23.

Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano compiuto, anche dopo la data medesima, un periodo di servizio superiore a 90 giorni, ed abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che non presenteranno domanda ai sensi del precedente comma, saranno inquadrati in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca coltivazioni rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il reclutamento del personale operaio di ruolo presso le saline, sono riservati al personale che abbia prestato servizio nelle saline stesse durante le due ultime campagne salifere in qualità di operai stagionali.

Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 25.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1961-62.

Art. 26.

La decorrenza delle promozioni e degli avanzamenti del personale impiegato ed operaio non può essere anteriore a quella delle ultime promozioni od avanzamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *C*

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti: Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali o chinino	TOTALE
670	Ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe	7	15	4	26
500	Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe	12	21	8	41
402	Vice direttore di stabilimento	18	30	12	60
340	Consigliere tecnico di 1ª classe	12	25	8	45
284	Consigliere tecnico				
		49	91	32	172

TABELLA *D*

CARRIERA DIRETTIVA — RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale amministrativo	21 (*a*)
500	Ispettore superiore amministrativo	28
402	Ispettore amministrativo	40
340	Vice ispettore amministrativo	82
284	Consigliere	
240	Vice consigliere	
	TOTALE	171

(*a*) Oltre a 4 posti in assegnazione temporanea, per l'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle esigenze del M. E. C. e della maggior produzione, da assorbire gradualmente entro 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *E*

CARRIERA DI CONCETTO
RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Revisore capo	21 (*a*)
402	Primo revisore	50
340	Revisore	62
284	Primo ragioniere	147
240	Ragioniere	
211	Vice ragioniere	
	TOTALE	280

(*a*) Oltre a 4 posti in assegnazione temporanea per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *F*

CARRIERA DI CONCETTO — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti: Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali o chinino	TOTALE
500	Perito capo	(*a*) 5	(*b*) 12	3	20
402	Perito principale di 1ª classe	25	30	7	62
340	Perito principale di 2ª classe	65	70	11	146
284	Perito	173	202	34	409
240	Perito aggiunto di 1ª classe				
211	Perito aggiunto di 2ª classe				
		268	314	55	637

(*a*) Oltre a 2 posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*b*) Oltre a 5 posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori, da assorbire gradualmente entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *G*

CARRIERA DI CONCETTO
RUOLO DEL PERSONALE DEGLI INTERPRETI-TRADUTTORI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
340	Interprete-traduttore capo	1
284	Interprete-traduttore di 1ª classe	6
240	Interprete-traduttore di 2ª classe	
211	Interprete-traduttore di 3ª classe	
	TOTALE	7

TABELLA *H*

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti: Branca coltivazioni tabacchi	Branca manifatture tabacchi	Branca sali o chinino	TOTALE
357	Capo tecnico principale di 1ª cl.	11	22	4	37
340	Capo tecnico principale	22	45	8	75
284	Capo tecnico di 1ª classe	60	112	17	189
240	Capo tecnico di 2ª classe	65	118	20	203
211	Capo tecnico aggiunto	120	220	40	380
193	Applicato tecnico				
		278	517	89	884

TABELLA I

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO DEL PERSONALE DI COMPUTISTERIA E DI CONTABILITÀ

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Computista principale	50
284	Computista capo	74
240	Computista	125
211	Primo applicato	351
180	Applicato	
	TOTALE	600

TABELLA L

CARRIERA ESECUTIVA — RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
284	Dattilografo capo	20
240	Dattilografo di 1ª classe	65
211	Dattilografo di 2ª classe	165
180	Dattilografo di 3ª classe	
	TOTALE	250

TABELLA M

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

RUOLO DEL PERSONALE DI VIGILANZA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente di custodia di 1ª classe	10
210	Agente di custodia di 2ª classe	75
190	Agente di controllo di 1ª classe	190
170	Agente di controllo di 2ª classe	
	TOTALE	275

TABELLA N

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

RUOLO DEL PERSONALE DI ANTICAMERA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	30
159	Usciere capo	170
151	Usciere	
142	Inserviente	
	TOTALE	200

TABELLA O

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE OPERAIO

SERVIZI	Capi operai sorveglianti e simili — Coefficiente 210	Capi d'arte — Coefficiente 190	Operai specializzati — Coefficiente 183	Operai tecnici di lavorazioni — Coefficiente 177	Operai qualificati e primi verificatori — Coefficiente 172: Operai qualificati	Operai qualificati e primi verificatori — Coefficiente 172: Primi verificatori	Operai comuni di 1ª classe e verificatori — Coefficiente 165: Operai comuni di 1ª classe	Operai comuni di 1ª classe e verificatori — Coefficiente 165: Verificatori	Operai comuni — Coefficiente 151	Totali
Coltivazioni tabacchi	6	10	60	10	100	—	200	—	—	386
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui	144	215	1.980	160	1.380	150	2.370	995	10.700	18.094
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato	35	25	225	30	320	—	680	5	50	1.370
TOTALI	185	250	2.265	200	1.950		4.250		10.750	19.850

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1962.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, lett. *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1960, con il quale il dott. ing. Giorgio Cividalli è stato nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le dimissioni presentate dal predetto ing. Giorgio Cividalli;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1962, il dott. ing. Maurizio Navaretti, direttore centrale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato consigliere di amministrazione della predetta Azienda, in sostituzione del dott. ing. Giorgio Cividalli, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Data a Roma, addì 26 marzo 1962

GRONCHI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1962
Registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 266. — BONOMI

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1961.

Approvazione del regolamento comunale per l'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Orta antistante l'abitato di Orta San Giulio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato del comune di Orta San Giulio, adottato dal Consiglio comunale di Orta San Giulio con deliberazione n. 24 in data 30 aprile 1961;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale, contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante lo abitato di Orta San Giulio, adottato dal Consiglio comunale di Orta San Giulio con deliberazione n. 24 in data 30 aprile 1961.

Roma, addì 12 ottobre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

COMUNE DI SAN GIULIO

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato del Comune approvato con delibera n. 24 del 30 aprile 1961.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza oltre che delle norme generali vigenti in materia anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera da punta Movero ad Ortello ed attorno all'isola di San Giulio entro m. 40 dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti:

a) dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21:

km. 20 orari per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 30 orari per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 30 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata adibita a qualsiasi uso;

b) nelle rimanenti ore:

km. 15 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 20 per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 20 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolate alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 i natanti della polizia della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto *a*) di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio, obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività, è consentita la partenza dello sciatore sulla riva semprechè essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo ed utilizzati allo stesso scopo, possono essere seguite soltanto al di fuori della fascia costiera fino a m. 100 dalla riva, compresa tra punta Movero ed Orbetello, ed al di fuori della fascia costiera contornante l'isola di San Giulio fino a m. 100 dalla riva e nelle ore tra le nove e le tredici e tra le sedici e le diciannove.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del Testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad approvazione superiore intervenuta.

Visto: *Il Ministro per i trasporti*
SPATARO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
SCELBA

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1961.

Approvazione del regolamento comunale per l'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Orta antistante l'abitato di San Maurizio d'Opaglio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato del comune di San Maurizio d'Opaglio, adottato dal Consiglio comunale di San Maurizio d'Opaglio con deliberazione n. 20 in data 21 giugno 1961;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato di San Maurizio d'Opaglio adottato dal Consiglio comunale di San Maurizio con deliberazione n. 20 in data 21 giugno 1961.

Roma, addì 19 ottobre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

ALLEGATO

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dalla località Pascolo al confine col comune di Pella, entro m. 200 dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti:

a) dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 15:
km. 30 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;
km. 30 per motoscafi in servizio pubblico e privato;
km. 30 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso;

b) nelle rimanenti ore:
km. 40 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico e di linea;
km. 40 per motoscafi in servizio pubblico e privato;
km. 40 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

Vengono esclusi dalla navigazione durante il periodo notturno dalle ore 20 alle ore 8 i motoscafi da corsa fuori bordo.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, i natanti della polizia, della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto *a*) di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali dei pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento dovrà essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o di altri natanti di motori fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al di fuori della zona sopra delimitata e nelle ore diurne (ore 8-20).

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta approvazione tutoria e la successiva pubblicazione per quindici giorni.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
SPATARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
SCELBA

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, Ancona, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24747, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 102, col quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche, la Commissione di cui allo art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Giuseppe Scarpis, ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Visto il decreto ministeriale n. 6907, in data 19 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 31, foglio n. 33, col quale il dott. ingegnere Alessandro Pompucci, ingegnere capo del Genio civile, è stato nominato membro della Commissione di cui trattasi in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Scarpis, trasferito ad altra sede;

Considerato che il suddetto dott. Alessandro Pompucci è impossibilitato ad espletare ulteriormente lo

incarico affidatogli per motivi di salute e che, pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giuseppe Pipino, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche delle Marche, in sostituzione del dott. ing. Alessandro Pompucci.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Giuseppe Pipino un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e a tal uopo, si autorizza l'impegno della somma di L. 25.000 (venticinquemila).

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1962
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 12

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Trasferimento di crediti dalla S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli Enti o Società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 4 febbraio 1957 e 17 novembre 1959, emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C. e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., con capitale interamente statale, rientrano tra le Società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. E.N.I.C. è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Cinema Cristallo di Genova - diritti noleggio film - atto di citazione 10 settembre 1959 - Tribunale di Genova	L.	268.902
2) Cinema Don Bosco di Sampierdarena - diritti noleggio film - atto di citazione 3 novembre 1958 - Pretura di Genova	L.	59.000
3) Cinema S. Paolo di Genova - diritti noleggio film - atto di citazione 21 settembre 1958 - Pretura di Genova	»	28.807
4) Comune di Cosenza, Ciampolillo Maria, Atella Francesco, Parise Maria ved. Leonetti e Leonetti Luigi, Tommaso, Angela, Carmela e Francesco fu Giuseppe - risarcimento danni - Causa Corte d'appello di Catanzaro n. 137/44 ruolo generale (atto di citazione 22 dicembre 1943)	»	20.000.000
5) Di Giovanni Vincenzo, Palermo - diritti noleggio film - Decreto ingiuntivo pretura di Catania 12 gennaio 1959	»	19.130
6) Bertolino Matteo (cinema Bellini di Partinico) - diritti noleggio film - decreto ingiuntivo pretura di Catania 3 maggio 1960	»	50.000
7) Carrara Salvatore, Palermo - diritti noleggio film - atto di precetto 20 aprile 1958 - Pretura di Palermo	»	25.870
8) Crisafulli Antonio (cinema excelsior - Messina) diritti noleggio film - decreto ingiuntivo 9 gennaio 1959 - Pretura di Catania	»	54.633
9) La Ruffa Gaetano (cinema Garibaldi - Polistena) diritti noleggio film - decreto ingiuntivo 15 gennaio 1958 - Pretura Cinquefondi	»	21.183
10) dott. Giovanni Corino e S.p.A. Teatri e Cinematografi - Como - diritti noleggio film - atto di citazione 30 dicembre 1957 - Corte d'appello di Milano	»	285.500
Totale . . .	L.	20.813.025

Decreta:

I sopraelencati crediti in contestazione della Sp.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione, complessivamente ammontanti a lire 20.813.025 (ventimilioniottocentotredicimilaventicinque) sono trasferiti alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2282)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1962.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535;

Considerato che occorre provvedere alla nuova nomina del presidente dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Decreta:

L'ispettore principale del Corpo forestale dello Stato Tavanti Tominasi dott. Luigi è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 17 febbraio 1962

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1962
Registro n. 7 Corpo forestale Stato, foglio n. 175. — D'Alena

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1962.

Classificazione tra le provinciali della strada « Salinelle », in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 2412, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126 dalla Amministrazione provinciale di Bari e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la strada « Salinelle » della lunghezza di km. 23+856 costruita dal Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, che unisce la Strada statale n. 16 alla Strada statale n. 93;

Considerato che tale strada non è stata classificata provinciale nè con il citato decreto ministeriale n. 2412 nè con il successivo decreto ministeriale n. 51843 del 5 settembre 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il Ministro: Sullo

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1962.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio nell'anno 1962 dei semi di cotone destinati alla semina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Vista la voce 12.01-*G*-IV-*a* della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il corrente anno 1962, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-*G*-IV-*a* della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in quintali 6000 (seimila).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati e accompagnate da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95 per cento e un grado di germinabilità superiore all'80 per cento.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta di importazione, le zone d'impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e a quello dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dallo importatore, concernenti le zone di impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui dalla parte del carico saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio, con riferimento alle singole bollette di importazione, e, a scarico, le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1962

Il Ministro: Trabucchi

(2294)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Ivrea ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 19 febbraio 1962, n. 300.7.III.81.4.804, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Ivrea, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(2315)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Trino (Vercelli).

Con decreto ministeriale n. 300 8/60707 del 5 aprile 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Trino (Vercelli) del terreno sito in Trino, regione Mezza Baffa di Levante, della superficie di mq. 1180, distinto in catasto al foglio 50, mappale 666, confinante con la strada comunale a nord, a sud con roggia Comunetta, a est con condominio Silea, a ovest con roggia Comunetta e del periziato valore di L. 2.714.000, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del bambino

(2288)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio Jonico di sviluppo economico », con sede nel comune di Rossano (Cosenza).

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro n. 7, foglio n. 58, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio Jonico di sviluppo economico », con sede nel comune di Rossano (Cosenza).

I compiti spettanti alla deputazione provvisoria sono stati affidati al Comitato esecutivo attualmente in carica.

(2312)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1962, n. 4300/1899, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, al registro n. 7, foglio n. 61, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione al comune di Foggia delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia » in Foggia, estese complessivamente mq. 3800 riportate in catasto alle particelle numeri 19 parte, 15, 16 e 11 parte, del foglio di mappa n. 78 del comune di Foggia, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 19-*b*, 15, 16 e 11-*h*.

(2313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 16 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,60	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can.	591,22	591 —	591 —	590,85	590,75	591,05	590,90	591,10	591,05	591,10
Fr. Sv.	142,87	143,02	143,04	143,025	142,97	142,92	143,04	142,90	142,92	143,05
Kr. D.	90,06	90,06	90,05	90,03	90,05	90,06	90,04	90,10	90,07	90,05
Kr. N.	87,11	87,10	87,13	87,12	87,12	87,10	87,11	87,10	87,12	87,10
Kr. Sv.	120,61	120,63	120,75	120,70	120,60	120,64	120,685	120,60	120,63	120,60
Fol.	172,40	172,40	172,385	172,41	172,45	172,41	171,40	172,45	172,41	172,40
Fr. B.	12,46	12,46	12,465	12,466	12,465	12,47	12,4650	12,47	12,46	12,465
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,66	126,68	126,66	126,66	126,65	126,66	126,66
Lst.	1746,46	1747,10	1747,20	1747,125	1747 —	1746,50	1747,20	1746,40	1746,50	1747 —
Dm. occ.	155,20	155,21	155,24	155,23	155,15	155,21	155,24	155,20	155,22	155,20
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,055	24,0525	24 —	24,05	24,051	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,76	21,77	21,80	21,78	21,80	21,77	21,77	21,78	21,77	21,77

Media dei titoli del 16 aprile 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	590,875
1 Franco svizzero	143,032
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	87,115
1 Corona svedese	120,692
1 Fiorino olandese	172,405
1 Franco belga	12,465
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1747,162
1 Marco germanico	155,235
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esclusione di alcune candidate dal concorso a duecento posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visti gli articoli 4 e 5 dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le «Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato»;
Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 836, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961, registro n. 44, Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le candidate Coluccia Silvia, Fiorentino Cornelia, Fiorentino Iolanda, Giordano Silvana, Mininni Maria Rosaria, Quattrocchi Concetta, Sarchiapone Rita e Visentin Licia Luciana sono escluse dal concorso perchè al medesimo non è ammessa la partecipazione delle donne.

Roma, addì 4 aprile 1962

Il direttore generale: RISSONE

(2337)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Cagliari incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente «Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato»;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1960, registro n. 43, bilancio Trasporti, foglio n. 31, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la propria deliberazione n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Cagliari per il concorso citato nelle premesse:

Ferrante Domenica professoressa, per la lingua francese;
Pintus ing. Eligio, ispettore capo superiore, per la lingua tedesca;
Marras dott. Antonio, segretario superiore, per la lingua inglese.

Roma, addì 4 aprile 1962

(2338) *Il direttore generale*: RISSONE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 1961, avranno luogo in Roma rispettivamente in via Gerolamo Induno 4 - presso il Palazzo degli esami, nei giorni 9, 10 e 11 maggio 1962, alle ore 8 (prove obbligatorie) ed in via Molise 2 - presso il Ministero dell'Industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - 1° piano - stanza n. 33 (Parlamentino), nei giorni 12, 14 e 15 maggio 1962, con inizio alle ore 8 (prove facoltative di lingua estera).

(2361)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero, in data 30 gennaio c. a., con il quale venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1961;
Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44, lettera *C*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:

Caputo prof. Casimiro, medico provinciale;
Scalfi prof. Aldo, primario chirurgo;
Tizianello prof. Alberto, primario docente di patologia medica;
Brandani dott. Gerolamo, medico condotto.

Segretario:

Bruno dott. Bartolomeo, direttore sezione di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale nonchè a quello dei Comuni interessati.

Savona, addì 2 aprile 1962

(2304) *Il medico provinciale*: CAPUTO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.